

DELIBERA N. 15/2021

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA**

CORECOM Campania

UG 14/267975/2020

NELLA riunione del CORECOM Campania; *in data 29/04/2021*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento sugli indennizzi;

VISTA l’istanza della società giemme 3 srl, del 16/04/2020 acquisita con protocollo n. 0166954 del 16/04/2020

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

in data 08.03.2018 l’utente effettuava regolare cessazione linea telefonica a mezzo pec. Ciò nonostante, la società convenuta ha continuato a fatturare. In data 16.07.2018, la società effettuava reclamo ma non è stato dato alcun seguito

2. La posizione dell’operatore

L’operatore non ha depositato memorie o controdeduzioni.

3. Motivazione della decisione

Su richiesta del Conciliatore, la parte istante ha caricato sul fascicolo documentale visura camerale aggiornata, ai fini della legittimazione attiva, fatture contestate e lettera di disdetta inoltrata all’operatore e successive fatture il cui importo di €898,74 è stato contestato anche in questa sede, unitamente alla costituzione in mora inviata alla parte istante della società di recupero crediti incaricata dall’operatore.

DELIBERA

Articolo 1

Alla luce della documentazione allegata al presente procedimento, appare congruo disporre lo storno dell’intera posizione debitoria della parte istante fino a fine ciclo fatturazione unitamente al ritiro della pratica di recupero del credito a cure a spese dell’Operatore.

È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del Regolamento.



Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Luogo... , data...

IL PRESIDENTE

